

# GR\_GERICHTE ZK2 2017 4 vom 24. Februar 2020

GR Gerichte, 2020-02-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_ZK2\\_2017\\_4](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_ZK2_2017_4)

FR: GR\_GERICHTE ZK2 2017 4 du 24 février 2020

IT: GR\_GERICHTE ZK2 2017 4 del 24 febbraio 2020

## Regeste

Berufung OR Auftrag/Geschäftsführung o. Auftrag/Bürgschaft etc.

## Erwägungen

### E. 4

/ 17 1.4. Tenuto conto della sospensione del termine durante le ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), l'appello, interposto il 1° febbraio 2017, è stato proposto entro il termine di 30 giorni dalla notifica del 29 dicembre 2016 ed è pertanto tempestivo. 2.1. Giusta l'art. 310 CPC, con l'appello possono essere censurati l'errata applicazione del diritto e l'errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC). L'atto di appello deve esporre i motivi per i quali la decisione impugnata è ritenuta errata. In particolare non è sufficiente reiterare la propria interpretazione dei fatti, limitarsi a riprodurre le proprie conclusioni senza un esame approfondito delle motivazioni della decisione impugnata o rivolgere critiche di carattere generale contro la stessa (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1). È in altre parole richiesta la designazione precisa dei passaggi contestati e delle prove sulle quali si fondano le critiche addotte (sentenza del Tribunale federale 4A\_474/2013 del 10 marzo 2014 consid. 3.1 segg.). 2.2. A mente del giudice di prime cure le parti avrebbero raggiunto un consenso sulla demolizione del capannone perché l'appellante, pur essendo a conoscenza dell'intervento da fine agosto 2014, avrebbe omesso di reagire tempestivamente. Il contratto sarebbe pertanto stato concluso per sua tacita accettazione (act. B.1 consid. 5 lett. d). La prima istanza ha altresì valutato che l'appellata abbia potuto in buona fede ritenere che le proprie prestazioni si fondassero su una relazione contrattuale con l'appellante (act B.1 consid. 5 lett. d in fine), facendo pertanto riferimento al principio dell'affidamento. 2.3. L'appellante ritiene in primo luogo che tale conclusione violi il principio attitatorio (art. 55 CPC), non avendo l'appellata sostenuto in prima istanza di aver ricevuto l'appalto in forma tacita per atti concludenti ed essendosi invece limitata ad allegare un asserito accordo verbale in merito (act. A.1 n. III.B./2.1.3; cfr. consid. 4 infra). Nel merito, esso ribadisce che l'allora capodicastero per l'alpe avrebbe intimato il fermo lavori (act. A.1 n. III.B./2.1.1 secondo capoverso in fine), di non aver saputo dell'avvenuto smantellamento del capannone (act. A.1 n. III.B./2.1.2) e che la demolizione da parte di B.\_\_\_\_\_ non sia comprovatamente avvenuta per conto dell'appellata (act. A.1 n. III.B./1.2.1 e III.B./2.2.d in fine). Pertanto, nessuna commessa sarebbe stata da esso conferita all'appellata direttamente o per subappalto a B.\_\_\_\_\_ (act. A.1 n. III.B./1.2.2). In diritto, l'appellante argomenta inoltre con rimando a DTF 123 II 53 che un'accettazione tacita possa esser data solo in presenza di un comportamento univoco, la cui interpretazione non susciti ragionevolmente alcun dubbio (act. A.1 n. III.B./2.1.1 primo capoverso). Il suo comportamento successivo non potrebbe averlo obbligato per lavori che esso non ha in precedenza commissionato (act. A.1 n. III.B./2.1.1 secondo capoverso). Le censure dell'appellante essendo ammissibili, l'

appello è ricevibile in ordine.

## **E. 5**

/ 17 3. Oltre all'asserita violazione del principio attitatorio, le censure dell'appellante vertono universalmente sul mancato perfezionamento per tacita accettazione di un contratto tra le parti (art. 1 segg. CO; cfr. consid. 5 infra). Qualora l'istanza d'appello ritenga che il contratto non sia concluso, essa è nondimeno tenuta a stabilire se i fatti del caso permettono la qualifica giuridica del rapporto tra le parti come gestione d'affari senza mandato ai sensi degli artt. 419 segg. CO e decidere sulle conseguenze giuridiche di tale qualifica (consid. 6 infra). L'art. 229 cpv. 1 CPC richiamato dal giudice di prime cure (act. B.1 consid. 5 lett. f), è infatti applicabile solamente a fatti e mezzi di prova nuovi. La qualifica giuridica del rapporto tra le parti costituisce per contro una questione di diritto, che il giudice esamina d'ufficio (iura novit curia; art. 57 CPC). Pertanto, nulla impedisce di valutare i presupposti di una gestione d'affari senza mandato in questa sede, fermo restando tuttavia che i fatti su cui si fonda la suddetta qualifica sottostanno alla massima attitativa (cfr. consid. 6.3.3 segg. infra). 4. Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, la conclusione del giudice di prime cure non viola il principio attitatorio sancito dall'art. 55 CPC. La qualifica giuridica dei fatti costituisce infatti una questione di diritto, che il giudice esamina d'ufficio (art. 57 CPC, cfr. consid. 3 supra). Le circostanze su cui il giudice di prime cure ha fondato la sua qualifica giuridica, ossia la conoscenza da parte dell'appellante dell'intervento sul capannone e l'assenza di una sua reazione in merito, emergono senz'altro dai fatti allegati in petizione (act. TDM 1 n. II.4 e II.7).

### **E. 5.1**

Il Tribunale cantonale è pertanto tenuto a valutare se vi sia stata nella fattispecie una tacita accettazione da parte dell'appellante dell'offerta espressa dall'appallata tramite l'esecuzione dei suoi lavori. Si ricorda che una manifestazione di volontà tacita può essere ammessa solo in presenza di un atteggiamento assolutamente inequivocabile, che non dia adito a ragionevoli dubbi interpretativi; di principio, al semplice silenzio (ossia a un comportamento puramente passivo) non può essere attribuito valore d'accettazione (decisioni del Tribunale federale 4A.437/2007 del 5 febbraio 2008 consid. 2.4.2; 4C.304/2001 del 22 gennaio 2002 consid. 4b; DTF 123 III 53 consid. 5a; DTF 113 II 522 consid. 5c; Peter Gauch/Walter R. Schluep/Jörg Schmid/Susan Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, vol. I, 10.a ed., Zurigo 2014, n. 451). Fa eccezione l'eventualità contemplata dall'art. 6 CO, per cui in presenza di circostanze particolari o di una particolare natura del negozio il contratto può eccezionalmente essere considerato concluso laddove un'offerta – anche se di natura prettamente reale come nella fattispecie – non è respinta entro un termine adeguato (cfr. sul tutto Christoph Müller, in: Berner Kommentar, Obligationenrecht Allgemeine Bestimmungen, Art. 1-18 OR mit allgemeiner Einleitung in das Schweizerische Obliga-

### **E. 5.3**

Eccezione fatta per l'asserita conoscenza dei lavori in corso da parte dell'appellante, l'appellata non ha allegato fatti che possano adempiere i requisiti dell'art. 6 CO. Inoltre, come si mostrerà al seguente considerando, la natura del negozio e le circostanze del caso impongono di non attribuire al silenzio dell'appellante valore d'accet-

### **E. 5.6**

In conclusione, non permettendo la natura del negozio e le circostanze del caso di attribuire al silenzio dell'appellata valore d'accettazione e non avendo nemmeno l'appellata potuto ragionevolmente attribuirvelo, tra le parti non è stato perfezionato un contratto d'appalto.

6.1.1. In determinate costellazioni, la prestazione di un servizio non richiesto può essere tuttavia sussunta sotto le disposizioni relative alla gestione d'affari senza mandato (art. 419 segg. CO; cfr. Peter Gauch/Walter R. Schluop/Jörg Schmid/Susan Emmenegger, op. cit., n. 428b). Come già menzionato, la qualifica del rapporto giuridico tra le parti è una questione giuridica, che il giudice valuta d'ufficio sulla base dei fatti allegati (cfr. consid. 3 supra). Il Tribunale cantonale è tenuto a valutare tale questione a causa della natura riformatoria della procedura d'appello (art. 318 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. Francesca Verda Ciocchetti, in Trezzini et al. [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale svizzero, vol. 2, 2.a edizione, Lugano 2017, n. 8 ad art. 318 CPC).

6.1.2. Ai sensi dell'art. 419 cpv. 1 CO, chi assume l'affare d'un altro senza averne mandato è tenuto a gestirlo in modo corrispondente all'interesse e all'intenzione presumibile del medesimo. Giusta l'art. 423 cpv. 1 CO, laddove la gestione è stata invece consapevolmente assunta nell'interesse (almeno prevalente) del gestore, invece che in quello del padrone, quest'ultimo può appropriarsi gli utili che ne sono derivati (Frédéric Krauskopf, in: Gauch/Aeppli/Stöckli [edit.], Präjudizienbuch OR, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts (1875-2015), 9.a ed., Zurigo 2016, n. 1 ad art. 423 CO). In virtù dell'art. 423 cpv. 2 CO, il padrone non è invece tenuto a risarcire o a liberare il gestore se non nella misura in cui si è arricchito.

6.1.3. L'art. 423 cpv. 2 CO, costituendo una forma speciale dell'azione per arricchimento indebito ai sensi degli artt. 62 segg. CO, rinvia inoltre a tali disposizioni (Hermann Schulin/Annaïg L. Vogt, in: Widmer Lüchinger/Oser [edit.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 7.a ed., Basilea 2020, n. 40 ad art. 62 CO; Oliver Fritschi/Dominique Jungo, in: Fischer/Luterbacher [edit.], Haftpflichtkommentar, Kommentar zu den schweizerischen Haftpflichtbestimmungen, Zurigo/San Gallo

## E. 6

/ 17 tionenrecht, Berna 2018, n. 48 segg. ad art. 3 CO e n. 86 segg. ad art. 6 CO). La parte che deduce un diritto dalla tacita accettazione e dalla conseguente conclusione del contratto porta l'onere di provare l'adempimento dei presupposti dell'art. 6 CO (art. 8 CC; Christoph Müller, loc. cit., n. 73 ad art. 6 CO).

5.2.1. L'applicazione dell'art. 6 CO si giustifica in primo luogo laddove la controparte dell'offerente trae esclusivamente beneficio dalla conclusione del negozio giuridico in esame (ad esempio nel caso di offerte di donazioni, fideiussioni, cessioni o riduzioni della pigione da parte dell'offerente). Possono inoltre far attribuire valore d'accettazione a un comportamento passivo circostanze particolari quali il sussistere di un contratto quadro o di lunghe e dettagliate negoziazioni tra le parti, una invitatio ad offerendum in cui la controparte dell'offerente ha già precedentemente specificato in dettaglio le condizioni del contratto, oppure il sussistere di un uso in tal senso (sui criteri di valutazione cfr. Peter Gauch/Walter R. Schluop/Jörg Schmid/Susan Emmenegger, op. cit., n. 456-458). Viceversa, un negozio usualmente concluso in forma scritta non può essere accettato tacitamente in virtù della suddetta norma (DTF 100 II 18 consid. 3b; Bernhard Stehle, in: Gauch/Aeppli/Stöckli [edit.], Präjudizienbuch OR, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts (1875-2015), 9.a ed., Zurigo 2016, n. 6 ad art. 6 CO).

5.2.2. Il Tribunale federale ha ribadito in diverse occasioni che l'art. 6 CO codifica un'applicazione del principio dell'affidamento (cfr. fra tante le sentenze del Tribunale federale 4C.437/2006 del 13 marzo 2007 consid. 2.3.1; 4C.378/2004 del 30 maggio 2005 consid. 2.2; 4C.147/2006 del 7 luglio 2006 consid. 1.2; in dottrina cfr. Peter Gauch/Walter

R. Schluemp/Jörg Schmid/Susan Emmenegger, op. cit., n. 455; d'altro avviso Alfred Koller, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 4.a ed., Berna 2017, n. 7.100 segg., con rinvii dottrinali). Secondo detto principio un contratto è concluso in presenza di comportamenti impliciti che, nella situazione concreta, generano in buona fede la convinzione di una parte nel sussistere della volontà di contrarre della controparte, ossia laddove qualsiasi contraente avrebbe potuto ragionevolmente attribuire al comportamento dell'altro un significato concorde al proprio (DTF 144 III 93 consid. 5.2.1 in fine; cfr. sul tutto anche DTF 130 III 417 consid. 3.2; 123 III 53 consid. 5a; 139 V 316 consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale 4C.147/2006 del 7 luglio 2006 consid. 1.2).

#### **E. 6.5**

A causa di tali gravi carenze allegatorie, il Tribunale non è in condizione di stabilire se i costi siano effettivamente stati incorsi dall'appellata e tantomeno se l'appellante vi sarebbe incorsa qualora avesse fatto eseguire i lavori ad altri. Parimenti, l'appellante in quanto parte convenuta in prima istanza non aveva modo di contestare in dettaglio il quantum allegato. Ad abundantiam, è doveroso presumere che l'ammontare fatto valere nella fattura del 26 settembre 2014 comprenda anche un utile, dal quantum a sua volta non specificato, già solo perché tale documento (con l'eccezione della posizione "imprevisti") è identico al preventivo del 2/3 giugno 2014 per tutte le voci concernenti la demolizione del capannone (cfr act. TDM 2.4 pag. 2 fino alla voce "carico e trasporto materiale da rottamare" e act. TDM 2.7). Nell'ambito della negoziazione di un contratto

#### **E. 6.6**

L'appellata ha pertanto disatteso il suo onere di allegazione e specificazione giusta l'art. 55 CPC. Ne consegue altresì che la mancata contestazione del quantum della pretesa non può esser fatta valere contro l'appellante. Non avendo l'appellata ottemperato all'onere a lei incombente di specificare le spese effettivamente incorse per la demolizione del capannone, la sua pretesa non può essere riconosciuta a titolo risarcitorio per la gestione degli affari dell'appellante. 7. Di conseguenza, non sussistendo un rapporto contrattuale tra le parti e non potendo la pretesa essere riconosciuta come risarcimento per la gestione d'affari senza mandato, l'appello è accolto. La decisione di prima istanza è pertanto annullata e l'azione dell'appellata è respinta nella misura in cui non è stata riconosciuta dall'appellante, cioè nella misura in cui eccede CHF 500.00 oltre interessi di mora al 5% dal 27 ottobre 2014. 8.1.1. La tassa di giustizia per la procedura d'appello è fissata e ripartita d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Giusta l'art. 9 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in cause civili (OECC; CSC 320.210), il Tribunale cantonale riscuote una tassa di giustizia in procedure d'appello compresa tra CHF 1'000.00 e i CHF 30'000.00. In considerazione di tutti gli elementi, segnatamente alla luce dei costi effettivamente cagionati, s'impone di fissare le spese processuali a CHF 4'000.00. 8.1.2. In sede d'appello, l'appellata risulta integralmente soccombente col suo petito, non avendo l'appellante impugnato la decisione di prima istanza per quanto concerne l'importo di CHF 500.00 da esso dovuto per il sopralluogo dell'appellata, riconosciuto già in prima istanza (cfr. act. TDM 5.19 pag. 8, in cui l'appellante afferma di non aver a tal punto ancora pagato detto importo, pur avendolo riconosciuto già il 29 ottobre 2014; cfr. act. TDM 2.9; consid. 9.3 infra). In virtù dei principi di ripartizione statuiti all'art. 106 cpv. 1 CPC, la tassa di giustizia per la procedura d'appello è pertanto posta integralmente a carico dell'appellata.

#### **E. 7**

/ 17 tazione (cfr. consid. 5.4 infra). L'esame del comportamento delle parti secondo i criteri giurisprudenziali relativi al principio dell'affidamento porta alla medesima conclusione (cfr. consid. 5.5 infra). 5.4.1. Innanzitutto, la conclusione di un contratto d'appalto non avrebbe esclusivamente beneficiato l'appellante, obbligandolo invece a corrispondere la mercede (art. 363 CO). La natura del negozio non permette pertanto di ammettere l'eccezione dell'art. 6 CO. 5.4.2. La medesima conclusione si deve dedurre dalle circostanze del caso, in particolare dalle precedenti interazioni tra le parti. Agli atti non risulta infatti che le parti abbiano negoziato sulla mercede per la demolizione del capannone – tantomeno che abbiano trovato un accordo in merito –, malgrado la stessa costituisca un elemento essenziale di qualsiasi contratto d'appalto (Peter Gauch, *Der Werkvertrag*, 6.a ed., Zurigo 2019, n. 110 e 111a; cfr. anche Alexandra Jungo, *Zürcher Kommentar, Beweislast, Art. 8 ZGB*, Zurigo 2018, n. 396). L'appellante ha espressamente rifiutato la precedente proposta dell'appellata di ricostruire il capannone in lamiera per CHF 158'000.00, optando per la demolizione e la successiva ricostruzione in legno (act. TDM 1 n. II.4). Livello di dettaglio e durata delle negoziazioni sulla prima offerta non costituiscono pertanto circostanze rilevanti nell'ambito della presente vertenza. Anche se lo fossero, tali elementi non permetterebbero di ammettere l'eccezione dell'art. 6 CO, non avendo l'appellante fatto altro che rifiutare un'offerta dell'appellata, senza aver in alcun momento specificato qualsiasi condizione dell'eventuale contratto relativo alla demolizione del capannone e senza aver neanche mai negoziato in merito. Vi è però di più. Il perfezionamento di un contratto d'appalto nel settore delle costruzioni per tacita accettazione di un'offerta reale, cioè in assenza di un accordo scritto (o anche solo espresso, come nella fattispecie) rappresenta infatti senz'altro una circostanza inusuale, la quale esclude di per sé l'applicazione dell'art. 6 CO. Tale conclusione s'impone segnatamente perché, in caso contrario, l'impresa edile non sarebbe in grado di dimostrare di essere autorizzata dalla committenza a eseguire lavori sulla proprietà immobiliare altrui e di non commettere un'indebita ingerenza dalle conseguenze civili e penali potenzialmente gravi. In aggiunta, non sarebbe in tal caso possibile l'iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC). In tal senso, si ricorda altresì che, in virtù dell'art. 86 cpv. 1 della Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100) e dell'art. 40 dell'Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC; CSC 801.110), la demolizione di un edificio sottostà all'obbligo di licenza edilizia. Alla do-

## **E. 8**

/ 17 manda di costruzione devono essere allegati i documenti e le prove necessari per la valutazione (art. 42 cpv. 1 OPTC), cioè segnatamente piani dettagliati circa lo scopo e l'esecuzione dei lavori (cfr. ad esempio art. 48 della Legge edilizia del Comune di X. \_\_\_\_\_ del 14 marzo 2012 [LEC X. \_\_\_\_\_]). I documenti allegati alla domanda di costruzione sono tipicamente da inoltrare firmati (cfr. ad esempio art. 48 cpv. 4 LEC Soazza, la quale prevede che i documenti siano firmati sia dalla committenza sia dall'autore qualificato del progetto). Poiché le parti della presente vertenza, che si ricordano essere un comune politico e una società anonima attiva nel settore edile, erano senz'altro a conoscenza di tali usi e obblighi, si deve concludere che, se avessero inteso concludere un contratto d'appalto per la demolizione del capannone, esse non avrebbero certamente scelto il *modus operandi* asserito dall'appellata. 5.4.3. In conclusione, la natura del negozio e le circostanze della presente vertenza escludono che il silenzio dell'appellante possa aver costituito accettazione. 5.5.1. L'applicazione alla fattispecie in esame dei criteri giurisprudenziali

relativi al principio dell'affidamento non può che confermare tale conclusione. Già per la natura inusuale di accordi taciti nel presente contesto e per l'assenza di qualsiasi discussione – anche solo di massima – sull'elemento essenziale della mercede o le altre condizioni dell'ipotetico contratto, il comportamento dell'appellante non può esser stato inteso dall'appellata come manifestazione della volontà di contrarre (cfr. in dettaglio consid. 5.4 supra). 5.5.2. In aggiunta, l'appellata avrebbe potuto ragionevolmente attribuire al comportamento passivo dell'appellante il significato da essa inteso solo se fosse stata certa che controparte fosse a conoscenza dei lavori in corso, e ciò prima che fossero ultimati. Si ricorda che, volendo essa dedurre un diritto da tale circostanza, l'appellata porta le conseguenze dell'assenza di prova in merito (art. 8 CC). Tuttavia, dagli atti non emergono elementi che permettano di concludere che l'appellata abbia avuto certezza che l'appellante fosse a conoscenza dei lavori sull'A.\_\_\_\_\_. Al contrario, è completamente oscuro il motivo per cui, almeno per quanto emerge dagli atti, l'appellata ha completamente omesso di comunicare con l'appellante al riguardo. 5.5.3. Ad ogni modo, neppure l'allegazione che l'appellante sia stato "a perfetta conoscenza" dei lavori di demolizione è stata dimostrata. La relativa allegazione è infatti stata contestata a tempo debito dall'appellante (act. TDM 1 n. II.4; act. TDM 2 ad 4). A titolo di prova l'appellata ha offerto – oltre agli interrogatori delle parti – gli esami testimoniali di D.\_\_\_\_\_, all'epoca municipale dell'appellante e capodicastero per l'alpe, e dell'alpeggiatore B.\_\_\_\_\_ (act. TDM 1 n. II.4). D.\_\_\_\_\_ ha dichiarato di aver chiamato B.\_\_\_\_\_ il 31 agosto 2014 (dopo esser stato informato dei lavori di sman-

## **E. 9**

/ 17 tellamento in corso dal sindaco E.\_\_\_\_\_) e di avergli chiesto di fermare i lavori. Questi gli avrebbe a tal punto fatto notare che i lavori di smantellamento sarebbero già stati in larga misura conclusi (cfr. sul tutto act. TDM 4.3 pag. 2 seg.). Per conto suo, B.\_\_\_\_\_ ha invece dichiarato che nella medesima telefonata D.\_\_\_\_\_ gli avrebbe chiesto per quale motivo si stesse occupando personalmente dello smantellamento, in quanto sarebbe stata l'appellata a doversene occupare. Avendo B.\_\_\_\_\_ riferito di lavorare per l'appellata, D.\_\_\_\_\_ avrebbe concluso che "così era tutto a posto" (act. TDM 4.2 pag. 2). Ambedue le testimonianze sono di dubbia attendibilità. Mentre B.\_\_\_\_\_ ha mostrato un interesse personale al contenzioso, affermando per imprecisati motivi di non voler staccare la propria fattura all'appellata prima che quest'ultima sia stata retribuita dall'appellante e dichiarando espressamente di preferire che l'appellata vinca la causa e di poter lavorare anche gratuitamente per la stessa (act. TDM 4.2 pag. 3 seg.), D.\_\_\_\_\_ ha dichiarato – peraltro dopo aver in un primo momento negato qualsiasi incontro con il sindaco e i municipali dell'appellante – di essersi incontrato con l'allora avvocato dell'appellante, il sindaco e due municipali il 4 aprile 2016, tre giorni prima dell'esame testimoniale, per discutere il caso (act. TDM 4.3 pag. 3 seg.). Poiché le uniche prove offerte dall'appellata in relazione alla conoscenza dei lavori da parte dell'appellante sono testimonianze contrastanti, rivelatesi entrambe d'incerta attendibilità, si deve concludere che nemmeno tale circostanza è stata dimostrata. Le conseguenze della mancanza di prove in merito alla conoscenza dei lavori in corso da parte dell'appellante devono essere portate dall'appellata ai sensi dell'art. 8 CC. Ad abundantiam, anche volendo considerare dimostrato sulla scorta dell'esame testimoniale di D.\_\_\_\_\_ che il sindaco dell'appellante abbia da un non specificato momento in poi saputo che vi fossero lavori in corso sull'A.\_\_\_\_\_ – come ritenuto dal giudice di prime cure –, gli esami testimoniali non permetterebbero comunque di stabilire con certezza da quando egli abbia disposto di tale informazione, quanto abbia effettivamente

saputo sui lavori in corso (segnatamente per quanto concerne il rapporto tra gli alpeggiatori e l'appellata) e in che misura l'appellante sia stato certo delle informazioni a sua disposizione. Al contrario, B.\_\_\_\_\_, il quale avrebbe semmai avuto interesse a riferire fatti atti a corroborare l'ipotesi che l'appellante sia stato a conoscenza dei lavori dell'appellata, ha dichiarato che nella telefonata del 31 agosto 2014 D.\_\_\_\_\_ gli avrebbe innanzitutto chiesto per chi lavorasse. Se il sindaco e il capodivico per l'alpe avessero effettivamente avuto una conoscenza dei lavori in corso tale da doverli ragionevolmente intendere come offerta dell'appellata, la domanda non sarebbe certamente stata necessaria. Per il periodo antecedente la telefonata, una sufficiente conoscenza dei lavori in corso non sarebbe pertanto dimostrata neppure.

### **E. 9.1**

Giusta l'art. 318 cpv. 3 CPC, l'autorità superiore pronuncia anche sulle spese giudiziarie della procedura di prima istanza laddove annulla il giudizio impugnato stando essa stessa.

### **E. 9.2**

La tassa di giustizia per la procedura di prima istanza, di CHF 2'000.00 (di cui CHF 1'000.00 si riferiscono alla motivazione scritta della sentenza richiesta dall'appellante), e la tassa di giustizia per la procedura di conciliazione, di CHF 350.00, sono da considerarsi appropriati.

### **E. 9.3**

In prima istanza l'appellata ha chiesto che l'appellante sia condannato a versarle CHF 12'247.20. Quest'ultimo ha tuttavia riconosciuto l'azione dell'appellata nella misura in cui questa si riferisce all'importo di CHF 500.00 dovuto per il sopralluogo; limitatamente per quanto concerne quest'ultimo importo, l'appellante è quindi parte soccombente ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 CPC (Francesco Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 106 CPC). Le parti sono pertanto entrambe soccombenti nella procedura di prima istanza, l'appellata in ragione di 96/100 ( $[\text{CHF } 12'247.20 - \text{CHF } 500] / \text{CHF } 12'247.20 \times 100$ ) e l'appellante in ragione di 4/100 ( $\text{CHF } 500 / \text{CHF } 12'247.20 \times 100$ ). Conseguentemente, le tasse di giustizia per la procedura di prima istanza e per la procedura di conciliazione sono poste a carico dell'appellata, per l'ammontare di CHF 2'256.00, e dell'appellante, per l'ammontare di CHF 94.00.

### **E. 9.4**

Secondo il giudice di prime cure, in caso di pieno successo dell'appellata sarebbero spettate alla stessa ripetibili per la procedura di prima istanza di CHF 2'450.00, pari a 700 minuti a CHF 210.00 orari. Per la procedura di conciliazione non si assegnano ripetibili (art. 113 cpv. 1 CPC). In caso di pieno successo dell'appellante sarebbero a esso spettati ripetibili per la procedura di prima istanza di CHF 2'555.00, pari a 730 minuti a CHF 210.00 orari. I suddetti importi appaiono appropriati.

### **E. 9.5**

Considerata la soccombenza di 96/100 dell'appellata, quest'ultima sarebbe tenuta a versare a controparte CHF 2'452.80 ( $\text{CHF } 2'555.00 / 100 \times 96$ ). L'appellante dovrebbe per contro rifondere all'appellata CHF 98.00 ( $\text{CHF } 2'450 / 100 \times 4$ ). Compensati i due crediti, l'appellata è pertanto tenuta a rifondere all'appellante CHF 2'354.80 ( $\text{CHF } 2'452.80 - \text{CHF } 98.00$ ) a titolo di ripetibili per la procedura di prima istanza.

## **E. 10**

/ 17 pure sotto il predetto assunto. Per il periodo successivo, le due versioni agli atti sono completamente antitetiche, avendo D. \_\_\_\_\_ dichiarato di aver a tal punto disposto il fermo lavori, mentre secondo B. \_\_\_\_\_ si sarebbe espresso in senso contrario. 5.5.4. Neanche l'applicazione dei criteri giurisprudenziali relativi al principio dell'affidamento permette pertanto di concludere che il contratto d'appalto sia stato perfezionato.

## **E. 11**

/ 17 2016, n. 11 ad art. 423 CO; cfr. già DTF 86 II 18 consid. 7). Un'azione per arricchimento sine causa presuppone che una parte si trovi arricchita senza valida causa a danno del patrimonio di un'altra (art. 62 cpv. 1 e 2 CO; cfr. Hermann Schulin/Annaïg L. Vogt, op. cit., n. 5 segg., 8 segg. e 11 ad art. 62 CO). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il trasferimento di patrimonio non deve necessariamente essere avvenuto tra le parti (DTF 129 III 646 consid. 4.2). Deve nondimeno sussistere un danno al patrimonio altrui (cfr. DTF 129 III 422 consid. 4). Trattandosi infine in casi come quello oggetto della presente vertenza del pagamento volontario di un indebitato ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 CO, la pretesa è data solo sotto la condizione aggiuntiva, sancita dalla predetta norma, che il gestore provi d'aver pagato ritenendosi erroneamente debitore (cfr. Hermann Schulin/Annaïg L. Vogt, op. cit., n. 11 ad art. 62 CO). 6.2.1. Nella fattispecie l'appellata ha influito ingiustificatamente negli affari dell'appellante per perseguire un proprio interesse, ossia per ottenere l'appalto per la demolizione del capannone e l'utile da esso derivante. 6.2.2. Nondimeno, anche ammettendo che l'appellante si sia trovato arricchito dalla demolizione del capannone (cfr. a riguardo Hermann Schulin/Annaïg L. Vogt, op. cit., n. 7 ad art. 62 CO), gli atti non mostrano a danno del patrimonio di chi dovrebbe essere avvenuto l'arricchimento dell'appellante, non avendo l'appellata eseguito i lavori in proprio e mancando qualsiasi fattura da parte di B. \_\_\_\_\_ o di altre imprese, segnatamente quelle che dovrebbero aver eseguito i voli d'elicottero o lo smaltimento del materiale. Inoltre, poiché il gestore ha volontariamente compiuto la sua prestazione senza alcuna causa legale, egli potrebbe chiedere risarcimento solo provando di essersi erroneamente creduto debitore. Tale dimostrazione si deve considerare esclusa nella fattispecie in esame, giacché l'appellata non può non aver saputo – o aver perlomeno sospettato – che non sussistesse alcun contratto d'appalto. In ogni caso, anche se i predetti requisiti fossero adempiuti, l'azione andrebbe respinta, poiché, come si mostrerà al seguente considerando, i costi incorsi non sono stati allegati in maniera sufficiente. 6.3.1. Il padrone è infatti tenuto rifondere al gestore al massimo le spese effettivamente incorse, e ciò prettamente nella misura in cui il padrone, se avesse agito egli stesso, vi sarebbe a sua volta incorso (cfr. sul tutto Rolf H. Weber, in: Honsell/Vogt/Wiegand [edit.], Basler Kommentar Obligationenrecht I, 6.a ed., Basilea 2015, n. 18 ad art. 423 CO). Il gestore porta l'onere della prova in merito ai costi da esso incorsi (art. 8 CC; Frédéric Krauskopf, op. cit., n. 4 ad art. 423 CO).

## **E. 12**

/ 17 6.3.2. L'appellante fa valere in tal senso (seppure nel contesto dell'esame della pretesa contrattuale) che l'appellata avrebbe dovuto allegare e specificare davanti alla prima istanza le spese per le quali chiede risarcimento. Non avendo l'appellata ottemperato a tale onere in petizione, l'istanza precedente avrebbe dovuto respingere l'azione (act. A.1 n. III.B./2.2.a). 6.3.3. Giusta l'art. 55 cpv. 1 CPC, le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova. L'onere allegatorio incombe di

principio alla parte che sopporta l'onere della prova, siccome in difetto di allegazione sufficiente il relativo fatto non può essere considerato o rimane incerto e il tribunale deve pertanto giudicare in sfavore della predetta parte (Francesco Trezzini, in: Trezzini et al. [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2.a ed., Lugano 2017, n. 16 e 18 ad art. 55 CPC). 6.3.4. L'ampiezza dei necessari oneri di allegazione e specificazione dipende in primo luogo dalla natura della norma di legge sulla quale l'attore fonda la sua pretesa (Francesco Trezzini, op. cit., n. 28 ad art. 55 CPC). L'allegazione dei fatti è sufficiente quando ne abbraccia i contorni e i tratti essenziali, così da permettere alla controparte di contestarli in modo sostanziato e di offrire – se del caso – delle controprove (DTF 136 III 322 consid. 3.4.2; 127 III 365 consid. 2b; sentenze del Tribunale federale 4A\_264/2015 del 10 agosto 2015 consid. 4.2.2; 4A\_210/2009 del 7 aprile 2010 consid. 3.2; ciascuna con rinvii). Un semplice rinvio ai documenti allegati alla memoria scritta della parte in questione è invece di principio insufficiente (sentenze del Tribunale federale 4A\_502/2016 del 6 febbraio 2017 consid. 5.2; 4A\_252/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 2.2; 4A\_552/2015 del 25 maggio 2016 consid. 2.6, 4A\_651/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.3 con rinvii). Le esigenze di specificazione sono maggiori in presenza di fattispecie che si sono prodotte integralmente nella sfera d'influenza della parte in questione (Francesco Trezzini, op. cit., n. 39 (ii) (a) ad art. 55 CPC). 6.3.5. Nel caso di un'azione risarcitoria fondata su una gestione d'affari senza mandato nell'interesse del gestore, quest'ultimo deve dimostrare di aver effettivamente dovuto sostenere i costi su cui fonda la sua pretesa (cfr. consid. 6.1.2 supra). Per definitionem, tali fatti si verificano integralmente nella sua sfera d'influenza. Non è quindi ravvisabile alcun deficit informativo o alcuna emergenza probatoria del gestore. Nella presente vertenza, il requisito di un'allegazione specifica è pertanto particolarmente pronunciato. 6.4.1. In petizione d'appellata, che si rammenta esser stata patrocinata già in prima istanza, si è per contro limitata a sostenere di aver inviato all'appellante la fattura di

## **E. 13**

/ 17 CHF 12'247.20 complessivi, rinviando a sostegno della propria ricostruzione dei fatti alla fattura stessa (act. TDM 1 n. II.6; act. TDM 2.7). Tralasciando i costi di CHF 500.00 relativi al sopralluogo, riconosciuti dall'appellante, la fattura del 26 settembre 2014 elenca "costi di smontaggio, demolizione e preparazione del materiale in loco per trasporto a valle con l'elicottero" (ivi inclusi quattro voli per il personale), costi relativi al "trasporto a valle con l'elicottero" (ivi inclusi otto voli) e costi di "carico e trasporto del materiale da rottamare", per un importo complessivo di CHF 10'000.00, cui sarebbero quindi da sommare "imprevisti" dell'8% e l'IVA al tasso allora vigente dell'8%. Il documento prodotto dall'appellata in prima istanza non specifica pertanto le ore di lavoro impiegate, il dispendio di materiale incorso e i salari orari delle persone che hanno eseguito i lavori. Poiché B. \_\_\_\_\_, il quale pare aver eseguito i lavori di demolizione, non ha staccato la propria fattura all'appellata, i costi da lui effettivamente incorsi non sarebbero peraltro neppure determinabili. 6.4.2. È parimenti impossibile accertare se i voli d'elicottero allegati siano effettivamente stati effettuati, così come non è determinabile la quantità degli stessi e i costi incorsi per ogni volo. A tal riguardo si rileva che, sebbene la fattura del 26 settembre 2014 menzioni otto voli per il trasporto a valle del materiale, l'appellata stessa ne ha fatturati dieci, considerato che la fattura stessa prevede un prezzo di CHF 250.00 per volo (act. TDM 2.7: "trasporti a valle con elicottero, voli stimati [sic!] 8 x 250. – Fr. 2'500.00"). Per conto suo, B. \_\_\_\_\_ ha dichiarato nell'ambito dell'esame testimoniale che il trasporto sia stato effettuato in otto o nove voli (act. TDM 4.2 pag. 3). Allegare tali fatti e offrire quali

prove i relativi documenti, segnatamente le fatture dell'impresa che avrebbe effettuato gli ipotetici voli, sarebbe stato facile ed era pertanto doveroso. Lo stesso deve valere per i costi di smaltimento.

#### **E. 14**

/ 17 commerciale è evidente che una società a scopo di lucro come l'appellata abbia calcolato nella propria offerta, cioè nel documento del 2/3 giugno 2014, anche un proprio margine d'utile. L'art. 423 cpv. 2 CO non avrebbe per contro permesso all'appellata di pretendere il pagamento di un importo superiore alle spese effettivamente incorse. Si rileva infine che la fattura dell'appellata non permetterebbe neppure di valutare la probabile necessità di detrazioni dall'ammontare fatturato per la vendita del materiale ferroso ricavato dalla demolizione del capannone – di proprietà dell'appellante – e per i lavori precedentemente effettuati da C.\_\_\_\_\_ e già pagati a detta del Comune.

#### **E. 15**

/ 17 8.2.1. Il Tribunale cantonale stabilisce d'ufficio e discrezionalmente le ripetibili, qualora queste siano state protestate (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati [OOA; CSC 310.250]; DTF 139 III 334 consid. 4.3). 8.2.2. Poiché l'appellante quale parte vincente ha protestato le ripetibili, ma non ha presentato una nota spese per la procedura d'appello, le indennità a titolo di ripetibili (IVA e spese incluse) per la suddetta procedura sono pertanto stabilite discrezionalmente a CHF 3'000.00, considerando questo un importo adeguato alla luce del dispendio cagionatole in questa sede.

#### **E. 16**

/ 17

#### **E. 17**

/ 17 La Seconda Camera civile giudica: 1.1. L'appello è accolto e la decisione del Tribunale distrettuale Moesa del 9 novembre 2016 è annullata. 1.2. L'azione è respinta nella misura in cui eccede l'importo di CHF 500.00 oltre interessi di mora al 5% dal 27 ottobre 2014 riconosciuto dal Comune di X.\_\_\_\_\_. 2.1. La tassa di giustizia per la procedura d'appello, di CHF 4'000.00, va a carico della Y.\_\_\_\_\_ ed è compensata con l'anticipo di CHF 5'000.00 prestato dal Comune di X.\_\_\_\_\_. La Y.\_\_\_\_\_ è tenuta a rifondere direttamente CHF 4'000.00 al Comune di X.\_\_\_\_\_. Il Tribunale cantonale dei Grigioni restituirà al Comune di X.\_\_\_\_\_ l'importo restante, di CHF 1'000.00. 2.2. La Y.\_\_\_\_\_ è tenuta a rifondere al Comune di X.\_\_\_\_\_ CHF 3'000.00 (IVA e spese incluse) a titolo di ripetibili per la procedura d'appello. 3.1. La tassa di giustizia per la procedura di prima istanza, di CHF 2'000.00, e la tassa di giustizia per la procedura di conciliazione, di CHF 350.00, vanno a carico della Y.\_\_\_\_\_ per l'ammontare di CHF 2'256.00 e sono parzialmente compensate con l'anticipo di CHF 1'500.00 da essa versato in tale sede. Per l'ammontare di CHF 94.00, la tassa di giustizia per la procedura di prima istanza è posta a carico del Comune di X.\_\_\_\_\_. 3.2. La Y.\_\_\_\_\_ è tenuta a rifondere al Comune di X.\_\_\_\_\_ CHF 2'354.80 a titolo di ripetibili per la procedura di prima istanza. 4. Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 5. Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.